

# TI\_GERICHTE 35.2024.74 vom 17. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2024.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.74)

FR: TI\_GERICHTE 35.2024.74 du 17 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 35.2024.74 del 17 marzo 2025

## Regeste

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha assoggettato al regime contributivo, quali salari determinanti, le somme versate dalla ricorrente a due imprese per i loro servizi

## Erwägungen

### E. 1

Chi (persona fisica) ha effettuato questi pagamenti in contanti? La persona fisica che ha effettuato questi pagamenti in contanti è il signor \_\_\_\_\_, titolare della società RI 1.

### E. 2

Chi (persona fisica) era il destinatario di questi pagamenti in contanti? La persona fisica destinataria dei pagamenti era il signor \_\_\_\_\_.

### E. 3

Chi (persona fisica) ha firmato le ricevute di pagamento/ i documenti giustificativi? La persona fisica che ha firmato le ricevute di pagamento era il signor \_\_\_\_\_.

### E. 4

Al momento della sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le responsabilità per l'esecuzione dei lavori? Le responsabilità sono suddivise in base a chi eseguiva i lavori.

### E. 5

Sono stati sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa la relazione d'affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli? In allegato i contratti firmati. Ci sono stati anche accordi verbali.

### E. 6

Chi ha svolto i mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori? I mandati sono stati svolti dai dipendenti delle società. Le informazioni sono state consegnate dalla direzione dei lavori di RI 1. I dipendenti sono stati pagati dalle società. Ditta/e: \_\_\_\_\_

1. Al momento della sottoscrizione dei mandati di subappalto in che modo sono state attribuite le responsabilità per l'esecuzione dei lavori? Le responsabilità sono suddivise in base a chi eseguiva i lavori. 2. Sono stati sottoscritti contratti di subappalto o altri documenti scritti su cui si basa la relazione d'affari? In caso affermativo, vogliate cortesemente inviarceli? In allegato i contratti firmati. Ci sono stati anche accordi verbali. 3. Chi ha svolto i mandati oggetto della presente? Chi ha fornito loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei compiti? Chi ha provveduto al pagamento dei lavoratori? I mandati sono stati svolti dai dipendenti delle società. Le informazioni sono state consegnate dalla

direzione dei lavori di RI 1. I dipendenti sono stati pagati dalle società. Queste direttive valgono per ogni società subappaltatrice. Per qualsiasi altro chiarimento siamo a disposizione.” (Doc. 97) Il rapporto di revisione è stato elaborato il 13 dicembre 2023 (doc. 107). Dal documento in questione si evince che le somme salariali soggette al pagamento dei premi dichiarate per gli anni 2019, 2020 e 2021 non sono risultate corrette. È in particolare emerso che nel periodo considerato RI 1 aveva subappaltato regolarmente l’esecuzione di lavori a cinque società che venivano retribuite in contanti su presentazione di fatture, retribuzioni con contropartita non verificabile presso i rispettivi beneficiari. Queste cinque imprese erano la \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_), subappaltatrice nel periodo 4 febbraio 2019 – 31 dicembre 2020 (doc. 111), la \_\_\_\_\_, subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (doc. 110), la \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_), subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 (doc. 113), la \_\_\_\_\_ subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (doc. 112) e la \_\_\_\_\_ subappaltatrice nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 (doc. 109). In data 21 dicembre 2023, l’CO 1 ha quindi emanato cinque fatture relative a premi impagati tra il 4 febbraio 2019 e il 31 dicembre 2021, considerando, dopo revisione, gli importi pagati alle succitate cinque imprese alla stregua di salari determinanti. Questi premi sono pertanto stati calcolati in base a quanto è stato versato alle ditte \_\_\_\_\_ (doc. 111), \_\_\_\_\_ (doc. 110), \_\_\_\_\_ (doc. 113), \_\_\_\_\_ (doc. 112) e \_\_\_\_\_ (doc. 109). In sede di opposizione, \_\_\_\_\_ ha contestato le fatture dopo revisione, chiedendo un pagamento rateale nell’attesa di una nuova decisione (doc. 117). In data 29 gennaio 2024 l’avv. RA 1 ha comunicato all’istituto assicuratore di avere assunto il mandato di patrocinio, chiedendo di visionare l’intero incarto e di potere ottenere una proroga del termine per presentare il complemento all’opposizione del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. 131 e 132). Nel frattempo, in data 29 febbraio 2024 l’assicuratore infortuni, dopo avere proceduto ad una ulteriore verifica, ha stilato un rapporto supplementare sulla revisione concernente la ditta RI 1, rinunciando alla compensazione dei pagamenti relativi alle ditte subappaltatrici \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, mantenendo invece la richiesta concernente le ditte \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 141). Con complemento di opposizione del 20 marzo 2024, l’avv. RA 1 ha contestato il recupero relativo alle due imprese \_\_\_\_\_ (anni 2019 e 2020) e \_\_\_\_\_ (anni 2020 e 2021), ritenendo non corretto considerare che le persone impiegate presso queste ultime fossero integrate nell’organizzazione del lavoro di RI 1 e che le somme pagate a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si riferissero a mandati di subappalto. Il legale ha aggiunto che il ruolo della signora \_\_\_\_\_ e il suo coinvolgimento nei fallimenti di una ventina di società fossero completamente sconosciuti a RI 1, così come pure ignoto il fatto che le ditte in questione non avessero pagato gli oneri sociali (doc. 151). Con decisione su opposizione del 25 luglio 2024 l’CO 1 ha confermato il recupero nei confronti delle due imprese, rilevando come le fatture presentate da RI 1 descrivessero dei lavori a cottimo, senza indicazioni relative a quali lavori fossero stati svolti e dove, durante quale periodo e da parte di chi. A mente dell’assicuratore non è stato dimostrato in modo credibile che le persone giuridiche fossero attive dal punto di vista imprenditoriale in posizione di parità rispetto a quella dell’imprenditore principale. Appare invece, secondo verosimiglianza preponderante, che la situazione giuridica messa in atto per mezzo dei subappaltatori avesse come unico scopo quello di ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica, dichiarando il meno possibile in termini di massa salariale (cfr. doc. B). 2.10. Nel caso di specie, quindi, facendo riferimento ai criteri sviluppati dalla succitata giurisprudenza federale (cfr. supra ,

consid. 2.6. e 2.7.), l'assicuratore LAINF è giunto alla conclusione che le somme di denaro versate dalla società ricorrente alle due ditte \_\_\_\_\_ (anni 2019 e 2020) e \_\_\_\_\_ (anni 2020 e 2021) avessero, di fatto, lo scopo di retribuire del personale supplementare non dichiarato, consentendo in tal modo ad RI 1 di risparmiare una parte degli oneri sociali che avrebbe dovuto pagare in quanto datore di lavoro. Da parte sua, l'avv. RA 1 ha contestato la posizione dell'CO 1, facendo in sostanza valere che gli importi corrisposti alle due società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si riferissero a mandati di subappalto, senza che vi sia mai stato un rapporto di subordinazione tra l'insorgente e i lavoratori dipendenti delle società citate (doc. I). Con la risposta di causa l'CO 1 ha confermato la correttezza della propria decisione, rilevando come entrambe le società non disponessero di una struttura autonoma, né mezzi atti all'esercizio di un'attività come vorrebbe, invece, far valere l'insorgente, ciò a dimostrazione dell'assenza di una attività indipendente (doc. V). 2.11. Dalle carte processuali emerge, inoltre, che l'amministrazione ha pure raccolto documentazione riguardante la posizione di ogni singolo subappaltatore, al fine di stabilire se, per i periodi in questione, potessero essere ritenuti soggetti indipendenti attivi. Nel rapporto supplementare sulla revisione di RI 1 l'amministrazione ha quindi proceduto ad una panoramica dei pagamenti ai subappaltatori, giungendo, dopo nuova verifica, alla conclusione che i pagamenti effettuati a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ andassero considerati come salario soggetto a premio quali dipendenti di RI 1 (cfr. doc. 141). In merito alla ditta \_\_\_\_\_, questo Tribunale rileva di avere già accuratamente e approfonditamente analizzato la sua posizione nella sentenza STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024, cresciuta incontestata in giudicato, avente ad oggetto un'analogha situazione. In quell'occasione è già stato chiarito che tale società non poteva essere considerata un'impresa indipendente con un'attività commerciale propria. Dalla documentazione a disposizione risulta che nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 21 dicembre 2019 essa ha ricevuto in contanti da parte della RI 1 fr. 296'006, mentre per il periodo compreso fra l'8 gennaio 2020 e il 24 luglio 2020 fr. 213'901 (cfr. doc. 141), importi la cui entità non è di per sé contestata. Dall'esame dell'estratto del Registro di commercio emerge che l'azienda in questione, con sede a \_\_\_\_\_, è stata fondata nel febbraio 2019. Lo scopo sociale era l'esecuzione di lavori edili di ogni tipo, commercio di immobili di ogni genere, come pure la fornitura di prestazioni di servizio inerenti gli immobili (amministrazioni immobiliari, perizie immobiliari, stime immobiliari e intermediazioni immobiliari). Iscritto a RC era \_\_\_\_\_, membro del consiglio d'amministrazione con firma individuale. Nel luglio 2019, gli è subentrato \_\_\_\_\_, amministratore delegato con firma individuale. A contare dal 19 novembre 2020, quest'ultimo è stato a sua volta sostituito da \_\_\_\_\_, membro del consiglio d'amministrazione con firma individuale. La \_\_\_\_\_ è stata dichiarata fallita in data 19 novembre 2020 e posta in liquidazione. La procedura di fallimento è stata chiusa il 28 marzo 2023. Il 29 marzo 2023 la società è quindi stata cancellata d'ufficio (cfr. doc. 90). Dato che l'azienda in questione non aveva dichiarato alcuna massa salariale per il 2019, per determinare i premi definitivi per l'anno 2019, l'istituto assicuratore convenuto si è visto costretto a procedere ad una stima della massa salariale (fr. 313'000). Dopo avere ricevuto dalla Cassa di compensazione del Cantone \_\_\_\_\_ informazioni in merito ad una massa salariale dichiarata di fr. 635'422 per l'anno 2019 (cfr. dichiarazione dei salari del 16 settembre 2020), l'CO 1 ha corretto l'indicazione della massa salariale, aumentandola di fr. 322'000, con conseguente premio supplementare per il 2019 di fr. 25'533.30. Su un totale dei premi per il 2019 di fr. 50'352.95 è stata effettivamente pagata solo la somma di fr. 6'743.35. Per l'anno 2020 non è

stato dichiarato alcun salario, né alla Cassa di compensazione interessata, né all'CO 1. In mancanza di documenti, l'CO 1 ha quindi proceduto ad una stima della massa salariale (di fr. 440'000) per determinare i premi definitivi del 2020, fissati in fr. 36'166.25. Di tale importo, solo fr. 1'422.30 sono stati effettivamente pagati. I funzionari dell'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_ hanno potuto pignorare 4 autovetture, 2 furgoni e 2 rimorchi, per un valore complessivo di fr. 21'200, senza rinvenire altri attivi pignorabili, in base al verbale allestito il 7 settembre 2020. In occasione della sua audizione 3 marzo 2021 da parte dell'Ufficio fallimenti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - amministratore delegato della società tra il luglio 2019 e il novembre 2020 - ha in particolare dichiarato di non conoscere il locatore dei locali commerciali né quello del magazzino della ditta, di non sapere se la ditta occupasse ancora personale e di non essere al corrente di che fine avessero fatto i ponteggi appartenenti alla società. Dall'e-mail 3 marzo 2021 inviato all'CO 1 dall'Ufficio fallimenti di \_\_\_\_\_ si evince che non sia stato possibile procedere all'audizione di \_\_\_\_\_ in quanto irreperibile (cfr. doc. V/1). Stante quanto precede, il TCA constata, dunque, che per gli anni determinanti la \_\_\_\_\_ non ha dichiarato alcuna massa salariale all'CO 1 (che l'ha pertanto determinata mediante stima), pagando di conseguenza contributi sociali non congrui. Analoghe considerazioni valgono anche per quel che riguarda la ditta \_\_\_\_\_. Quest'ultima ha ricevuto da parte della RI 1 nel 2020 fr. 70'005 e nel 2021 fr. 802'082 (cfr. doc. 141), importi la cui entità non è di per sé contestata. Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio si evince che l'impresa in questione è stata costituita con una nuova iscrizione nel registro di commercio il 17 giugno 2005, con sede a \_\_\_\_\_. Il suo scopo consisteva nel detenere e costituire brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, in particolare nel campo della lavorazione dell'utilizzo di cereali e prodotti cereali per la produzione e la lavorazione di derrate alimentari. Iscritto a RC era originariamente \_\_\_\_\_, membro del consiglio d'amministrazione con firma individuale, poi sostituito il 3 dicembre 2019 da \_\_\_\_\_. Quest'ultimo si è dimesso in data 24 giugno 2020 ed è stato sostituito da \_\_\_\_\_. La sede è stata spostata a \_\_\_\_\_ in data 30 luglio 2020, inserendo nello scopo sociale i lavori di costruzione, di trasformazione e produzione di raccordi per binari. Nell'aprile 2022 il signor \_\_\_\_\_ la lasciato la società, sostituito da \_\_\_\_\_. La società è stata sciolta e la sua liquidazione ordinata a decorrere dall'8 dicembre 2022. Contattata dall'CO 1 al fine di ottenere chiarimenti riguardo alla verifica dell'obbligo assicurativo, vista la modifica dello scopo sociale, nel formulario 26 novembre 2021 la società \_\_\_\_\_ si è descritta come inattiva e senza massa salariale. Di conseguenza, non ha pagato alcun premio relativo ai contributi sociali per gli anni 2020 e 2021. Dagli accertamenti svolti presso l'ufficio fallimenti risulta che non è stato possibile procedere ad alcun interrogatorio in quanto il socio non era rintracciabile. Non era nemmeno disponibile la contabilità (cfr. doc. 141). Sulla scorta di quanto precede, questa Corte constata, dunque, che l'impresa in questione non ha dichiarato alcuna massa salariale né all'CO 1 (che l'ha pertanto determinata mediante stima), né alla Cassa di compensazione (cfr. email del 17 febbraio 2024) e che non ha nemmeno pagato contributi sociali. Essa non può essere considerata un'impresa indipendente con attività commerciale propria per gli anni 2020 e 2021. 2.12. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale constata come l'amministrazione abbia accertato in maniera approfondita tutte le circostanze rilevanti per la risoluzione della vertenza sub judice. Essa ha in effetti esaminato la documentazione relativa all'azienda insorgente e ha pure preso in considerazione gli atti concernenti le società terze. Le conclusioni alle quali è pervenuto l'CO 1 risultano chiare e condivisibili. È in particolare meritevole di essere seguita

l'argomentazione secondo la quale – contrariamente a quanto preteso dal rappresentante della ricorrente (cfr. supra, consid. 1.3.) – “sussistono sufficienti indizi per concludere che, con verosimiglianza preponderante, la costellazione giuridica instaurata per mezzo di subappaltatori contravviene al diritto e ha quale unico scopo quello di far ridurre i premi in maniera non conforme alla situazione giuridica dichiarando il meno possibile in termini di massa salariale. Un simile espediente non merita alcuna protezione giuridica.” (doc. B, pagg. 13-14). Come correttamente appurato dall'amministrazione, difatti, dagli atti emerge che le ditte in questione (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) non abbiano agito quali ditte indipendenti, secondo un contratto di subappalto – come vorrebbe invece far ritenere l'insorgente – ritenuto come entrambe le società fossero, di fatto, inattive. Il TCA osserva come la RI 1 abbia eseguito i propri pagamenti alle ditte in questione tramite versamenti – ingenti - in contanti. Al riguardo, va evidenziato come il signor \_\_\_\_\_, indicato dalla ditta RI 1 come persona che ha ricevuto i pagamenti in contanti e ha firmato le relative ricevute di pagamento per i lavoratori riconducibili alla \_\_\_\_\_, non era mai stato organo della ditta. Appare quindi pacifico che \_\_\_\_\_ non potesse essere da lui vincolata (cfr. doc. 141 pag. 1). D'altra parte, così come è già stato rilevato dall'istituto resistente, dalle fatture prodotte nel quadro della procedura amministrativa non emerge alcuna precisazione a proposito delle attività svolte, del luogo e del periodo, del materiale eventualmente utilizzato e addirittura dei nominativi delle persone che le hanno prestate. Dal contratto di subappalto con la ditta \_\_\_\_\_ emerge che non è stata prevista alcuna opera specifica, non viene precisato chi fornisce materiale, né quanti dipendenti vengono messi a disposizione, non è prevista una tariffa specifica (cfr. doc. 96). Per quanto riguarda la \_\_\_\_\_, dal colloquio del signor \_\_\_\_\_ con l'Ufficio fallimenti risulta che l'amministratore non fosse a conoscenza dell'identità del locatore dei locali presso i quali la ditta diceva di operare e che non vi fossero impiegati operativi al momento del fallimento. Ancora, non vi è alcun tipo di contatto diretto desumibile con il committente dell'opera, ciò che contribuisce a propendere per un rapporto di subordinazione. La stessa RI 1 nelle risposte fornite in data 4 dicembre 2023 ha affermato che i “mandati” sarebbero stati svolti dai dipendenti delle società, ma sulla base delle informazioni fornite dalla direzione lavori di RI 1 (doc. 99). Non è inoltre possibile desumere che le ditte in questione potessero avere un'organizzazione indipendente. Dagli atti e dalle risposte fornite alle domande della CO 1 non emerge quali infrastrutture fossero riconducibili alla \_\_\_\_\_, né vi sono elementi tali da dimostrare l'esistenza di un rischio economico aziendale. Quanto alla \_\_\_\_\_, dai documenti del pignoramento emerge che la società disponesse di pochi mezzi aziendali utilizzabili a scopo professionale e di scarso valore, in contraddizione con le attività economiche descritte nelle fatture emesse. Inoltre, le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ all'ufficio fallimenti del Canton \_\_\_\_\_ dimostrano l'inattività dell'impresa, la quale non disponeva né di cassa, né di beni. Tutti questi elementi dimostrano quindi piuttosto che il rischio di impresa fosse sopportato solo dalla RI 1, mentre le ditte \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non avevano alcun legame diretto coi clienti, né rischi propri. Da questi elementi non si può dunque desumere – contrariamente a quanto vorrebbe il legale dell'insorgente – che le ditte in questione agissero sulla base di una relazione commerciale egualitaria e non subordinata con la ditta mandataria (cfr. STF 9C\_162/2024 del 31 luglio 2024; H 191/05 del 30 giugno 2006 consid. 4.1e riferimenti). Anche il fatto che, come risulta dalla stessa descrizione del loro scopo sociale, le ditte in questione, di fatto inattive, avessero un obiettivo commerciale paragonabile a quello di chi affidava loro il lavoro depone a favore dell'utilizzo di manodopera da parte di RI 1. Inoltre, segnatamente il

mancato annuncio delle masse salariali da parte delle società terze e la loro (perlomeno) carente attività commerciale (cfr. supra, consid. 2.11.), rappresentano degli indizi a favore del fatto che gli incarichi in discussione non sono stati assunti da persone giuridiche, ma piuttosto da persone fisiche. È ancora utile segnalare che, dal profilo delle modalità con le quali è stata attuata la sottrazione di massa salariale, la presente fattispecie presenta delle evidenti analogie con quella oggetto della STF 8C\_218/2019, citata in precedenza (cfr. supra, consid. 2.5.). Anche in quel caso, l'CO 1 aveva proceduto ad una ripresa salariale inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell'azienda interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese. Facendo capo agli esiti dei propri accertamenti, l'assicuratore LAINF aveva concluso che coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a cottimo dipendenti. Di conseguenza, esso aveva considerato i pagamenti effettuati alle quattro società quale "Arbeitsentgelt an in der Schweiz beschäftigte und beitragspflichtige bzw. nach UVG dem Versicherungsobligatorium unterstehende Arbeitnehmende" (cfr. consid. 3.5 del summenzionato giudizio). Il Tribunale federale ha confermato la pronuncia cantonale e, quindi, la decisione su opposizione dell'istituto assicuratore. Medesime considerazioni valgono a proposito della sentenza 605 2022 171 del 27 marzo 2023 del Tribunale cantonale di Friburgo, riguardante una ripresa salariale effettuata dall'CO 1 in relazione a delle somme di denaro (complessivamente un importo pari a fr. 643'440) versate in contanti dalla ricorrente (una Sagl attiva nel campo delle costruzioni) a una società terza (sempre una Sagl attiva in quello stesso campo). In quella fattispecie, la società insorgente aveva in particolare sostenuto che nel settore edile è frequente che, in caso di sovraccarico di lavoro, delle opere vengano subappaltate ad altre imprese, le quali agiscono allora in qualità di subappaltatrici, rispettivamente di subcottimiste. In concreto, la società terza avrebbe effettuato i lavori in autonomia utilizzando la propria manodopera e per questi lavori, eseguiti a titolo di subappaltatrice indipendente, ha emesso di volta in volta delle fatture, dopo aver il più delle volte preteso il pagamento di acconti. Le fatture sono state onorate in contanti, come è talvolta il caso nel settore in questione. Inoltre, secondo la ricorrente, con il proprio agire l'CO 1 avrebbe violato l'art. 93 LAINF, nel senso che essa avrebbe sempre annunciato tutti i salari dei propri lavoratori ma non poteva essere obbligata a pagare dei contributi sui salari di un'altra impresa, anche se quest'ultima ha agito in qualità di subappaltatrice. Infine, la ricorrente aveva sostenuto di aver ottenuto dalla subappaltatrice diverse attestazioni inerenti le assicurazioni sociali e il rispetto delle norme del CCL, della cui attendibilità non aveva avuto motivo di dubitare, ritenendo irrealistico e contrario agli usi pretendere che essa sarebbe stata altresì tenuta a informarsi presso gli assicuratori sociali se la società terza avesse loro effettivamente annunciato i salari dei propri dipendenti. Il Tribunale friborghese è, invece, giunto alla conclusione che lo statuto di persona giuridica è stato assunto unicamente per motivi legati al diritto assicurativo, ovvero per un risparmio sugli oneri sociali da pagare, e che nei rapporti con la ricorrente la società terza non ha espletato una vera e propria attività imprenditoriale, ragione per la quale la sua indipendenza giuridica non ha prodotto effetti dal profilo del diritto assicurativo, legittimando l'CO 1 a considerare salari le somme di denaro pagate in contanti dall'impresa insorgente. In particolare, la Corte cantonale ha stabilito che, a fronte dell'importanza delle somme che erano state versate alla ditta subappaltatrice, un'approfondita verifica di quest'ultima sarebbe stata indispensabile, ciò che ci si poteva attendere dalla ricorrente, la quale non ha manifestamente rispettato il proprio obbligo di accertamento. Con sentenza 8C\_317/2023 del 5 ottobre 2023, il TF ha confermato la pronuncia cantonale, liquidando il

ricorso presentato dalla società con la motivazione che “ mit Blick auf die in E. 3.1 hievor zitierte Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin hart an der Grenze einer rechtsmissbräuchlichen Beschwerde im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG liegen. Das Bundesgericht tritt dennoch auf die Beschwerde ein und weist diese ab, da jedenfalls in keiner Art und Weise dargetan ist, inwieweit die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und sein Beweisergebnis offensichtlich unrichtig (willkürlich; vgl. E. 1.2 hievor) sein sollen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass und inwiefern die Vorinstanz in anderer Weise Bundesrecht verletzt haben könnte .”. Come già ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), con STCA 35.2023.31 del 5 febbraio 2024 questo Tribunale si è già chinato su di un’analoga fattispecie, che coinvolgeva altre società sempre attive nel settore dei ponteggi. In quell’occasione il TCA ha confermato l’agire dell’amministrazione, la quale ha considerato che le remunerazioni corrisposte dalla società ricorrente a dei subappaltatori avrebbero dovuto essere considerate salari soggetti a premi ai sensi dell’AVS, ritenuto che coloro che avevano eseguito i lavori erano da qualificare quali lavoratori a cottimo dipendenti. Anche in quel caso, l’CO 1 aveva proceduto ad una ripresa salariale inerente a delle somme di denaro che, in base alla documentazione dell’azienda interessata, erano state pagate in contanti a diverse altre imprese (tra le quali figurava anche – come nel caso oggetto della presente controversia – la società \_\_\_\_\_). Stante quanto appena esposto, sostenere che il fatto che le aziende subappaltatrici non abbiano dichiarato all’CO 1 le somme ricevute in contanti dalla RI 1 sarebbe “ una circostanza del tutto estranea (e peraltro sconosciuta) alla ricorrente ”, non soccorre la tesi dell’insorgente. Dalle carte processuali non risulta - e del resto il patrocinatore nemmeno lo pretende - che l’insorgente abbia compiuto delle verifiche in merito alla posizione delle aziende subappaltatrici, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi di accertamento. Anche la circostanza, invocata dal patrocinatore, di non essere a conoscenza delle vicissitudini della ditta \_\_\_\_\_ -particolarmente “in merito al fatto che la società ha dichiarato, il 26 novembre 2021, di essere inattiva e di non occupare personale, anche queste sono tutte circostanze del tutto estranee (e peraltro sconosciute) alla ricorrente”, la quale “partiva dal presupposto per cui la \_\_\_\_\_ fosse regolarmente annunciata alla CO 1 e versasse i relativi contributi. D’altro canto, la ricorrente non poteva certamente compiere ulteriori verifiche basandosi per il resto sul tenore degli accordi presi” (cfr. doc. I) - appaiono prive di rilevanza. Al contrario di quanto preteso dal patrocinatore, occorre sottolineare che le verifiche di affiliazione e pagamento degli oneri sociali incombesse proprio al datore di lavoro, in ottemperanza all’obbligo di diligenza. In conclusione, questo Tribunale ritiene che, in concreto, l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a considerare gli importi pagati dalla società ricorrente alle due imprese implicate, quali retribuzioni versate a manodopera e, pertanto, assimilabili a salari determinanti ai sensi del diritto assicurativo sociale. Retribuzioni sulle quali non è stato prelevato alcun contributo sociale. In sintesi, questo sistema ha consentito alla società insorgente di far capo a personale aggiuntivo, senza aumentare la sua massa salariale. Posto che l’entità degli importi alla base delle fatture dopo revisione emanate dall’amministrazione non è contestata, la ripresa dei contributi sociali impagati deve essere confermata in questa sede. 2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024 consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.). Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.